

Il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario e le "sentenze suicide"

di Giampiero Buonomo *

La Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 24 settembre 2003 ha licenziato, in sede referente, il disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. L'articolo 7, recante norme in materia disciplinare nonché in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d'ufficio, prevede che, nell'attuazione della delega, il Governo si attenga, tra l'altro, al seguente criterio direttivo: "prevedere ... che (costituisce illecito disciplinare) nell'esercizio delle funzioni ... l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo". Si tratta della prima volta che il legislatore s'indirizza esplicitamente ad una raffinatezza giudiziaria, la "sentenza suicida", che come un fiume carsico periodicamente riaffiora nel nostro sistema giurisdizionale.

Il tentativo di ottenere una censura di questa prassi, a livello europeo, fu respinto proprio di recente con la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (4 marzo 2003): le querimonie dei ricorrenti (Sofri, Bompressi e Pietrostefani) ruotavano tutte intorno all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, lamentando sotto vari aspetti la violazione del giusto processo.

Sotto l'angolo visuale dell'inuguaglianza delle armi processuali tra le parti, invero, i ricorrenti lamentavano anzitutto la scarsa credibilità della (decisiva) testimonianza a carico resa dal Marino. Ma se da un'acquisizione testimoniale - anche assunta con modalità vietate - si vuole arguire una collusione impropria tra organi dell'accusa ed altri soggetti che hanno agito nella fase predibattimentale, si fuoriesce dal giudizio sulla *fairness* della procedura, trattandosi di un accertamento su fatti determinati. Ebbene, per questo la Corte non può che fondarsi su quanto dichiarato dalle autorità giurisdizionali nazionali: la Corte europea ha infatti statuito che non è nella sua competenza sostituire il suo apprezzamento dei fatti a quello dei tribunali interni, ai quali, come regola generale, compete di acquisire e valutare le prove (caso *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, § 31, e caso *Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna*, 19 febbraio 1998, § 33). Ecco perché, alla fine, la Corte s'è limitata a verificare se s'era tenuta una procedura in contraddittorio paritario tra le parti e se il giudice avesse garantito tale parità nella gestione della procedura con modalità tali da far escludere una preconstituzione del giudizio: in concreto i ricorrenti non hanno saputo indicare, in nessuna delle decisioni procedurali assunte, una modalità che tradisse questo *sfavor* preventivo nei confronti degli imputati, e questo a Strasburgo è stato giudicato sufficiente per rigettare come manifestamente infondato l'addebito.

Ai nostri fini, invece, rilevano le argomentazioni spese sotto il profilo della carenza di indipendenza ed imparzialità del giudice: in tale materia anche le apparenze possono rivestire una loro importanza, essendo a rischio la fiducia che in una società democratica i tribunali devono poter ispirare nel pubblico (e soprattutto nelle parti del procedimento). Nonostante le allegazioni a carico di magistrati autori di decisioni pre-processuali o di argomentazioni "inopportune" e "atecniche" (nei confronti dei giudici popolari), che per la Corte non possono in sé essere considerate come fonte di giustificati timori circa la loro imparzialità, in realtà era la slealtà del giudice estensore della sentenza suicida il più vero degli argomenti che depongono per la mancanza di imparzialità; anche l'incapacità professionale dell'estensore (laddove non si acceda alla tesi della malafede, visto che l'imparzialità personale del giudice si presume fino a prova contraria: cfr. *Padovani c. Italia*, 26 febbraio 1993, § 20; *Priebke c. Italia*, 5 aprile 2001) può rilevare, al fine di fare emergere i vizi del sistema giuridico di cui è lo Stato firmatario della Convenzione a portare la responsabilità.

Qui, però, è un pezzo di storia della giustizia in Italia che sarebbe venuto sotto scrutinio dei giudici europei, con tutte le sue grandezze e le sue miserie: la storia delle sentenze suicide è la storia dei consiglieri di Corte d'appello che, durante il ventennio, sfuggivano ai rigori del *diktat* del segretario locale del fascio condannando con sentenze dai dispositivi proni e dalle motivazioni contraddittorie, così da ottenere dalla Cassazione "liberale" l'assoluzione per inadeguatezza di motivazione che a Roma (sede di maggiore autorevolezza e credibilità) i supremi giudici riuscivano ad emettere resistendo più decisamente ai mille gerarchi di provincia del duce.

La nozione di "adeguatezza della motivazione", invece, non è così sviluppata a livello europeo: la Corte ha rilevato che la Convenzione si limita a richiedere che una motivazione ci sia, ma non pretende che essa si spinga a sindacare se gli argomenti a fondamento della condanna siano stati adeguatamente affrontati. Perciò, anche l'oggettiva stranezza di una motivazione che il 21 dicembre 1993 assolveva mentre enunciava con convinzione tutte le prove a carico (e, soprattutto, liquidava in un'esposizione relativamente sintetica i punti oscuri della deposizione del teste a carico Marino),

non è apparsa meritevole dello scrutinio della Corte strasburghese, che hanno ritenuto di non ravvisarvi "alcun indice di parzialità". Quest'indice sarebbe potuto venire alla luce dalla scoperta che il giudice estensore della sentenza era dissidente rispetto alla decisione di assolvere, ma questo dato non s'è potuto acquisire perché secondo il Governo le disposizioni interne che prevedono la possibilità di violare il segreto della camera di consiglio hanno una natura eccezionale e non potrebbero prestarsi ad un'interpretazione estensiva per analogia. Tale principio non è stato ritenuto dalla Corte europea come contrario alla Convenzione, e perciò dal diniego d'accesso alla lettera di cui all'articolo 125 comma 5 c.p.p. (sul voto dissidente in camera di consiglio) essa non ha voluto dedurre alcuna conseguenza a sfavore della regolarità della procedura: lo stesso fatto che l'estensore avesse votato a favore o contro l'esito che s'era trovato a motivare non è stato considerato in sé motivo idoneo a giustificare dubbi sulla regolarità del giudizio d'assise d'appello, nonostante esso stesse andando fatalmente a frangersi sugli scogli del sindacato di cassazione, per cui la Corte ha concluso per l'irricevibilità anche su questo punto.

In effetti, il vero colpo di genio della sentenza suicida è che l'unica sanzione cui va incontro è quella processuale, che è proprio ciò a cui l'estensore "sleale" tende: la Cassazione, anche quando ha circoscritto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata (senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali), ha sempre ribadito la necessità che "siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento", perché "l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente" (sezioni unite penali, sentenza n. 24 del 24 novembre-16 dicembre 1999). Ecco perché la sanzione non può che essere extraprocessuale: a livello europeo non ci si è spinti fino al punto di dichiarare l'inadempienza italiana della Convenzione, e forse era giusto che, ad un problema tutto nazionale, si desse finalmente una risposta a livello nazionale.

* Funzionario del Senato della Repubblica - g.buonomo@senato.it